



COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore **diciassette** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Si
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Si
PALLUA Bruno - Consigliere	Si
HERIN Silvano - Consigliere	Si
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Si
PONSETTI Joel - Consigliere	Si
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Si
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Si
FIORI Paolo - Consigliere	Si
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Si
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	Si
GRECO Roberto - Consigliere	Si
DIANO Antonino - Consigliere	Si
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Si
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Si
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Giust.
FOIS Roberto - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Si
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta nel 2013;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 17 febbraio 2014 il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Mont Emilius ha approvato il Piano Economico Finanziario in qualità di Autorità di SubATO;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 21 febbraio 2014 avente ad oggetto: "Approvazione piano dei costi comunali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione del piano finanziario e dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2014";

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 651 L.147/2013 e in linea con il regime applicato nel 2013, ritiene opportuno commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,41365	32,71174
2 componenti	0,48259	58,88114
3 componenti	0,53183	75,23701
4 componenti	0,57123	98,13523
5 componenti	0,61062	117,76228
6 o più componenti	0,64017	134,11815

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05478	0,27267
2. Campeggi, distributori carburanti	0,11469	0,57786
3. Stabilimenti balneari	0,06505	0,32616
4. Esposizioni, autosaloni; utenze non	0,05136	0,26219

domestiche per le quali è stata presentata comunicazione di cessazione di attività al competente ufficio; cantine, autorimesse e altri locali simili di deposito se condotti da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative condotti da persona giuridica senza alcuna vendita diretta		
5. Alberghi con ristorante	0,18317	0,92185
6. Alberghi senza ristorante	0,13695	0,68693
7. Case di cura e riposo	0,16262	0,82012
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,17118	0,86102
9. Banche ed istituti di credito	0,09415	0,47193
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14893	0,74566
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,18317	0,92289
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12325	0,61876
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15749	0,79180
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,07361	0,36706
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09415	0,47193
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82853	4,16036
17. Bar, caffè, pasticceria	0,62311	3,12735
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,30128	1,51334
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,26362	1,32037
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,03737	5,21435
21. Discoteche, night club	0,17803	0,89772

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei

soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto	16 novembre 2014
Saldo	16 luglio 2015

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014;

UDITO l'assessore Roberto Greco illustrare brevemente le proposte di aliquote e le scadenze;

UDITO il consigliere Manuela Bergamasco chiedere come siano stati determinati i coefficienti applicati;

UDITO l'assessore Roberto Greco rispondere che si è applicato il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999;

UDITO il consigliere Manuela Bergamasco chiedere spiegazioni in merito alla riduzione del 40% applicata se la distanza dal più vicino punto di raccolta servita supera 1 Km di percorso effettivo;

UDITO il Sindaco spiegare che, con la realizzazione dei centri di raccolta con i seminterrati, sarà necessario, probabilmente, rivedere questa distanza per adeguarla alla situazione che si verrà a creare e che, allo stato attuale, ci sono solo due frazioni che risultano ad una distanza maggiore di 1 km dal più vicino centro di raccolta;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 17
Voti contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 del 17 febbraio 2014, e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,41365	32,71174
2 componenti	0,48259	58,88114
3 componenti	0,53183	75,23701
4 componenti	0,57123	98,13523
5 componenti	0,61062	117,76228
6 o più componenti	0,64017	134,11815

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05478	0,27267
23. Campeggi, distributori carburanti	0,11469	0,57786
24. Stabilimenti balneari	0,06505	0,32616
25. Esposizioni, autosaloni; utenze non domestiche per le quali è stata presentata comunicazione di cessazione di attività al competente ufficio; cantine, autorimesse e altri locali simili di deposito se condotti da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative condotti da persona giuridica senza alcuna vendita diretta	0,05136	0,26219
26. Alberghi con ristorante	0,18317	0,92185
27. Alberghi senza ristorante	0,13695	0,68693
28. Case di cura e riposo	0,16262	0,82012
29. Uffici, agenzie, studi professionali	0,17118	0,86102
30. Banche ed istituti di credito	0,09415	0,47193
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14893	0,74566
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,18317	0,92289
33. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12325	0,61876
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15749	0,79180
35. Attività industriali con capannoni di produzione	0,07361	0,36706
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09415	0,47193
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82853	4,16036
38. Bar, caffè, pasticceria	0,62311	3,12735

39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,30128	1,51334
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,26362	1,32037
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,03737	5,21435
42. Discoteche, night club	0,17803	0,89772

DI STABILIRE per le utenze soggette a tariffa giornaliera che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 40% della parte variabile per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno;
- dell'80% della parte variabile per le casere di aziende agricole, i locali dei caseifici o delle cooperative agricole a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- della stessa percentuale di avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani rispetto al totale dei rifiuti prodotti per le attività produttive, commerciali e di servizi;
- del 25% della parte variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta servita supera 1 Km di percorso effettivo;

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE che la riscossione del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere effettuata in n. due rate:

DI STABILIRE che la riscossione del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

Acconto	16 novembre 2014
Saldo	16 luglio 2015

DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza del 16 giugno;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DG

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 18/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
